

INFORMATIVA AL PUBBLICO DEL GRUPPO FINECOBANK – PILLAR III

AL 30 SETTEMBRE 2024

FINECO

Indice

Introduzione.....	3
Metriche principali	7
Requisiti di fondi propri ed esposizioni ponderate per il rischio	9
Requisiti in materia di liquidità	13
Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.....	19
Dichiarazione di conformità alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni	21

“FinecoBank Banca Fineco S.p.A.”

o in forma abbreviata “FinecoBank S.p.A.”, ovvero “Banca Fineco S.p.A.” ovvero “Fineco Banca S.p.A.”.

Banca iscritta all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank, Albo dei Gruppi Bancari n. 3015, Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale e n° iscr. R.I. Milano-Monza-Brianza-Lodi 01392970404 – R.E.A. n° 1598155, P.IVA 12962340159

Introduzione

L'Informativa al pubblico del Gruppo FinecoBank - Pillar III – (di seguito "Informativa") è redatta in conformità alla disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento, entrata in vigore il 1° gennaio 2014 e contenuta nella Direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive*, c.d. CRD IV) e nel Regolamento n. 575/2013/UE (*Capital Requirements Regulation*, c.d. CRR) e successive Direttive e Regolamenti che ne modificano il contenuto, tra le quali si citano, in particolare, la Direttiva (UE) 2019/878 (c.d. CRD V), il Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. CRR II) e il Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. CRR Quick-fix). Nel prosieguo del documento con il termine "CRR" o Regolamento si fa riferimento al Regolamento n. 575/2013/UE come successivamente modificato, mentre con il termine "Direttiva" si fa riferimento alla *Capital Requirements Directive* come successivamente modificata.

La Direttiva ed il Regolamento traspongono nella normativa dell'Unione Europea il *framework* noto come Basilea 3, definito dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria allo scopo di rafforzare la capacità delle banche di assorbire *shock* derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la *governance* delle banche, nonché a rafforzare la loro trasparenza e informativa. La disciplina comunitaria è stata raccolta ed attuata dalla Banca d'Italia tramite le "Disposizioni di vigilanza per le banche" (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti).

Al fine di razionalizzare e omogeneizzare l'informativa da fornire periodicamente al mercato, l'EBA, rispondendo al mandato conferitole dall'art. 434 bis "Modelli per l'informativa" del CRR, ha pubblicato le norme tecniche di attuazione (EBA/ITS/2020/04), destinate a tutti gli enti soggetti agli obblighi informativi previsti dalla Parte otto del CRR. Tali norme tecniche di attuazione sono state recepite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione del 15 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto, titoli II e III, del Regolamento (UE) n. 575/2013, e successivi Regolamenti che ne modificano il contenuto, in particolare, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/631 della Commissione del 13 aprile 2022, nel quale sono contenuti i modelli e le istruzioni per adempiere agli obblighi di informativa al pubblico sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione (IRRBB – *Interest Rate Risk in the Banking Book*), richiesta dall'art. 448 del CRR, e il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 del 30 novembre 2022, nel quale sono contenuti i modelli e le istruzioni per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance, richiesta dall'articolo 449a del CRR. Quest'ultimo Regolamento recepisce le norme tecniche di esecuzione (EBA/ITS/2022/01) sull'informativa prudenziale in materia di rischi ambientali, sociali e di governance pubblicate da EBA nel mese di gennaio 2022, in base al quale i "Grandi Enti" che hanno emesso titoli negoziati in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro sono tenuti a fornire la prima informativa a partire dal 31 dicembre 2022 e successivamente semestralmente, con graduale applicazione degli obblighi di *disclosure* in funzione degli specifici modelli (periodo di *phase-in* da dicembre 2022 a dicembre 2024).

Il CRR prevede che gli enti pubblichino congiuntamente ai documenti di bilancio, le informazioni richieste alla Parte otto, titoli II e III. Tale obbligo di informativa al pubblico ha l'obiettivo di integrare i requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro) e il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro), attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa che consentano agli operatori del mercato di disporre di informazioni rilevanti, complete e affidabili circa l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi, le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, misurazione e gestione di tali rischi.

FinecoBank (di seguito anche FinecoBank o Fineco o Banca) rientra nella definizione di "Grande ente" ai sensi della Parte otto del CRR e, pertanto, nella presente Informativa al pubblico al 30 settembre 2024 sono state pubblicate tutte le informazioni a essi richieste con frequenza trimestrale.

In linea con il CRR, FinecoBank S.p.A., in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario FinecoBank (di seguito "Gruppo"), pubblica la propria Informativa al pubblico a livello consolidato.

Alla normativa dell'Unione Europea precedentemente citata, si affiancano le disposizioni emesse dalla Banca d'Italia, in particolare la Circolare n. 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche" del 17 dicembre 2013 (e successivi aggiornamenti), che nel capitolo 13 della Parte Seconda (informativa al pubblico) disciplina la materia. La citata circolare non detta specifiche regole per la predisposizione e pubblicazione del Pillar III, ma rimanda alle disposizioni allo scopo previste dal CRR, ai Regolamenti della Commissione Europea la cui preparazione può essere demandata all'EBA (*European Banking Authority*) e alle *Guidelines* dell'EBA.

La tematica è dunque regolata:

- dal CRR, Parte otto "Informativa da parte degli enti" (art. 431 - 455);
- dai Regolamenti della Commissione Europea la cui preparazione può essere demandata all'EBA, recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare i modelli uniformi per la pubblicazione delle diverse tipologie di informazioni. In particolare, si fa riferimento ai seguenti orientamenti e regolamenti:
 - Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione del 15 marzo 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (EBA/RTS/2020/20) recepito dal Regolamento di esecuzione 2021/637);
 - Regolamento di esecuzione (UE) 2022/631 della Commissione del 13 aprile 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione e recepisce l'EBA/ITS/2021/07;

Introduzione

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione del 30 novembre 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance e che recepisce l'EBA/ITS/2022/01;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione del 23 aprile 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;
- orientamenti sulla rilevanza, esclusività e riservatezza e sulla frequenza dell'informativa ai sensi degli articoli 432, paragrafi 1 e 2, e 433 del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2014/14);
- orientamenti sull'informativa uniforme ai sensi dell'articolo 473 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il periodo transitorio per attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri (EBA/GL/2018/01);
- orientamenti recanti modifica agli orientamenti dell'Autorità bancaria europea EBA/GL/2018/01 sulle informative uniformi ai sensi dell'articolo 473 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda le disposizioni transitorie volte ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri allo scopo di garantire la conformità con le «soluzioni rapide» in materia di CRR in risposta alla pandemia di COVID-19 (EBA/GL/2020/12).

In merito alle iniziative poste in essere nel 2020, tuttora in vigore, si ricorda anche il Regolamento (UE) 873/2020 (c.d. CRR "Quick-fix") del Parlamento EU e del Consiglio pubblicato in data 26 giugno 2020, che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 ("CRR") e il Regolamento (UE) 876/2019 ("CRR II"), che ha apportato una serie di adeguamenti al quadro prudenziale di riferimento alla luce dell'emergenza sanitaria Covid-19, consentendo agli enti creditizi di applicare specifiche disposizioni transitorie, con lo scopo di fornire un sostegno patrimoniale che consenta agli enti creditizi di continuare a sostenere l'economia reale nel contesto della pandemia Covid-19. Il suddetto Regolamento, inoltre, aveva anticipato l'applicazione di alcune misure contenute nel CRR II, valide pertanto sino all'entrata in vigore di quest'ultimo a partire dal 28 giugno 2021. Tra le principali misure ancora in vigore si cita l'estensione fino al 31 dicembre 2024 del regime transitorio che consente di ridurre il potenziale impatto sul CET1 derivante dall'incremento degli accantonamenti per perdite attese sui crediti calcolate secondo il modello di impairment IFRS 9, tramite l'inclusione progressiva nel CET1 ("Trattamento temporaneo volto ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri"). È prevista la possibilità per le banche che in precedenza avessero già deciso di avvalersi o non avvalersi delle disposizioni transitorie, di poter revocare la decisione in qualsiasi momento durante il nuovo periodo transitorio. Al 30 settembre 2024 il Gruppo non si è avvalso della facoltà di applicare il trattamento temporaneo.

In merito agli obblighi di informativa al pubblico inerenti alle disposizioni contenute nel Regolamento 873/2020, la Banca d'Italia, con comunicazione dell'8 settembre 2020 ha dato attuazione agli orientamenti EBA che forniscono chiarimenti e indicazioni sulla compilazione degli schemi segnalatici di vigilanza e sull'informativa al pubblico (*Guidelines* EBA 2020/12). Le *Guidelines* EBA 2020/12 modificano le EBA/GL/2018/01 per tenere conto degli impatti sui fondi propri delle modifiche riguardanti la proroga delle disposizioni transitorie IFRS 9. I principali cambiamenti riguardano l'estensione del periodo di informativa dovuta alla proroga delle disposizioni sul regime transitorio in materia di IFRS 9 e l'introduzione di ulteriori requisiti informativi di natura qualitativa volti a comprendere le decisioni prese nell'ambito delle discrezionalità previste dall'articolo 473 bis CRR, come modificato dal CRR *Quick-fix*.

Con riferimento alle sopracitate disposizioni transitorie, poiché il Gruppo, alla data del 30 settembre 2024, non si è avvalso della facoltà di applicare il "Trattamento temporaneo volto ad attenuare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui fondi propri", i fondi propri e il capitale tengono già pienamente conto dell'impatto della suddetta componente e, di conseguenza, non trovano applicazione gli obblighi di informativa ad essa relativi specificati nelle *Guidelines* EBA 2020/12.

Si precisa che l'Informativa del Gruppo è predisposta in coerenza con una procedura adottata in applicazione dell'articolo 431 (3) della CRR che ne delinea i controlli interni e il processo.

Gli elementi chiave di tale procedura sono:

- identificazione di ruoli e responsabilità degli organi sociali, delle funzioni aziendali, e delle società del gruppo coinvolte nel processo di produzione dell'Informativa;
- identificazione delle informazioni da pubblicare (in coerenza con le Linee Guida EBA 2014/14, 2016/11 e con gli articoli 432 e 433 del CRR e con il successivo aggiornamento del Regolamento (UE) 2019/876 in riferimento ai requisiti applicabili al 30 settembre 2024);
- approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- pubblicazione sul sito internet di FinecoBank.

Il presente documento è stato redatto seguendo le indicazioni dei documenti dell'EBA nel rispetto del principio di proporzionalità e pubblicando solo le informazioni che sono rilevanti e che non siano esclusive della stessa o riservate, ai sensi dell'art. 432 della suddetta CRR. A tal proposito, si precisa che per le modalità di pubblicazione delle informazioni di natura qualitativa e quantitativa, FinecoBank ha adottato in primo luogo i modelli previsti nei Regolamenti dell'UE o nelle *Guidelines* EBA applicabili precedentemente citate, in secondo luogo modelli liberi. Le tabelle che seguono riportano il riferimento alla collocazione, nel presente documento, delle informazioni richieste.

L'eventuale mancata quadratura tra i dati esposti nel presente documento dipende dagli arrotondamenti. Tutti gli importi, se non diversamente indicato, sono da intendere in migliaia di euro.

Introduzione

Riferimento ai requisiti regolamentari di informativa con frequenza trimestrale: Regolamento di esecuzione (UE) 637/2021 e successive modifiche¹

La tabella di seguito riporta la collocazione nel presente documento dell'informativa resa al mercato con frequenza trimestrale, applicabile al Gruppo FinecoBank:

TABELLA	ARGOMENTO	CAPITOLO
EU OV1	Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio	Requisiti di fondi propri ed esposizioni ponderate per il rischio
EU KM1	Metriche principali	Metriche principali
EU LIQ1	Informazioni quantitative dell'LCR	Requisiti in materia di liquidità
EU LIQB	Informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del modello EU LIQ1	Requisiti in materia di liquidità

Riferimento ai requisiti EBA/GL/2020/12

Si ricorda che, relativamente a quanto previsto dalle Guidelines EBA 2020/12, la tabella "Modello IFRS9-FL: Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS9 o analoghe perdite attese su crediti" non è oggetto di pubblicazione in quanto, come precedentemente accennato, il Gruppo non si è avvalso della facoltà di applicare il regime transitorio in merito agli impatti dell'introduzione dell'IFRS 9. Di conseguenza i fondi propri e il capitale del Gruppo FinecoBank al 30 settembre 2024 riflettono già pienamente l'impatto di tale elemento.

Riferimento alle informazioni richieste dalla Parte Otto del CRR

La tabella riporta le informazioni richieste, con frequenza trimestrale, dal CRR.

ARTICOLO	CONTENUTO	CAPITOLO
438 lettere d) e h)	Informativa completa sui requisiti di fondi propri e sugli importi delle esposizioni ponderate per il rischio	Requisiti di fondi propri ed esposizioni ponderate per il rischio; Metriche principali
447	Informativa sulle metriche principali	Metriche principali
451bis paragrafo 2	Informativa completa sui requisiti in materia di liquidità	Requisiti in materia di liquidità

Si precisa che sono oggetto di pubblicazione nel presente documento le informazioni di cui alle sezioni degli articoli sopra elencati per le quali è richiesta frequenza trimestrale ai "Grandi enti", categoria a cui appartiene Fineco, come puntualmente disciplinato all'433 bis del CRR.

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione del 15 marzo 2021 modificato da:

- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/631 della Commissione del 13 aprile 2022 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione del 30 novembre 2022 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance.

Metriche principali

Si riporta di seguito il modello EU KM1 sulle metriche principali i cui dettagli e le informazioni qualitative sono riportati all'interno del documento nelle specifiche sezioni dedicate.

Il seguente modello EU KM1 riporta le informazioni richieste all'articolo 447 del CRR, in particolare:

- la composizione dei fondi propri e i requisiti di fondi propri;
- l'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
- l'importo e la composizione dei fondi propri aggiuntivi che gli enti sono tenuti a detenere;
- il requisito combinato di riserva di capitale che gli enti sono tenuti a detenere;
- il coefficiente di leva finanziaria e la misura dell'esposizione;
- informazioni in relazione al proprio coefficiente di copertura della liquidità;
- informazioni in relazione al proprio requisito di finanziamento stabile netto.

Tutti i requisiti minimi applicabili al Gruppo FinecoBank al 30 settembre 2024 risultano rispettati.

Nella determinazione dei Fondi Propri, ed in particolare del Capitale primario di classe 1, al 30 settembre 2024 sono stati considerati dividendi e oneri prevedibili per un ammontare complessivo pari a 346.217 migliaia di euro, assumendo soddisfatte le condizioni previste dall'art. 26, paragrafo 2, del CRR.

EU KM1 - Metriche principali

(Importi in migliaia)

	a	b	c	d	e	
	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023	30/09/2023	
Fondi propri disponibili (importi)						
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	1.278.758	1.230.960	1.186.759	1.151.527	1.107.584
2	Capitale di classe 1	1.778.758	1.730.960	1.686.759	1.651.527	1.607.584
3	Capitale totale	1.778.758	1.730.960	1.686.759	1.651.527	1.607.584
Importi delle esposizioni ponderati per il rischio						
4	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	4.686.150	4.775.778	4.693.517	4.731.105	4.478.275
Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
5	Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)	27,29%	25,78%	25,29%	24,34%	24,73%
6	Coefficiente del capitale di classe 1 (%)	37,96%	36,24%	35,94%	34,91%	35,90%
7	Coefficiente di capitale totale (in %)	37,96%	36,24%	35,94%	34,91%	35,90%
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
EU 7a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	2,00%	2,00%	2,00%	1,75%	1,75%
EU 7b	Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	1,13%	1,13%	1,13%	0,98%	0,98%
EU 7c	Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)	1,50%	1,50%	1,50%	1,31%	1,31%
EU 7d	Requisiti di fondi propri SREP totali (%)	10,00%	10,00%	10,00%	9,75%	9,75%
Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
8	Riserva di conservazione del capitale (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)	0,14%	0,11%	0,11%	0,10%	0,07%
EU 9a	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 10a	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Requisito combinato di riserva di capitale (%)	2,64%	2,61%	2,61%	2,60%	2,57%
EU 11a	Requisiti patrimoniali complessivi (%)	12,64%	12,61%	12,61%	12,35%	12,32%
12	CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)	21,66%	20,15%	19,66%	18,86%	19,25%

Metriche principali

segue EU KM1 - Metriche principali

(Importi in migliaia)

		a	b	c	d	e
		30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023	30/09/2023
Coefficiente di leva finanziaria						
13	Misura dell'esposizione complessiva	33.226.497	32.362.312	32.719.690	33.356.370	32.428.372
14	Coefficiente di leva finanziaria (%)	5,35%	5,35%	5,16%	4,95%	4,96%
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva)						
EU 14a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 14b	di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 14c	Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)						
EU 14d	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 14e	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Coefficiente di copertura della liquidità						
15	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)	20.832.702	20.244.236	19.832.980	19.456.617	19.376.097
EU 16a	Deflussi di cassa - Valore ponderato totale	3.705.993	3.719.809	3.744.080	3.821.536	3.925.592
EU 16b	Afflussi di cassa - Valore ponderato totale	1.357.047	1.396.196	1.415.183	1.437.394	1.503.984
16	Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)	2.348.946	2.323.613	2.328.897	2.384.142	2.421.608
17	Coefficiente di copertura della liquidità (%)	896,53%	881,85%	864,19%	822,92%	807,83%
Coefficiente netto di finanziamento stabile						
18	Finanziamento stabile disponibile totale	28.861.326	28.292.655	28.351.817	29.032.005	28.414.272
19	Finanziamento stabile richiesto totale	7.823.390	7.659.844	7.674.795	7.689.734	7.307.468
20	Coefficiente NSFR (%)	368,91%	369,36%	369,41%	377,54%	388,84%

Si precisa che i dati sul Coefficiente di copertura della liquidità riportati nella Tabella EU KM1 si riferiscono ai valori ponderati medi, in coerenza con la rappresentazione fornita nella tabella EU LIQ1.

Requisiti di fondi propri ed esposizioni ponderate per il rischio

Il Gruppo assegna un ruolo prioritario alle attività volte alla gestione ed all'allocazione del capitale in funzione dei rischi assunti, ai fini dello sviluppo della propria operatività in ottica di creazione di valore. Le attività si articolano nelle diverse fasi del processo di pianificazione e controllo e, in particolare, nei processi di piano e *budget* e nei processi di monitoraggio (analisi delle performance previste e conseguite, analisi e controllo dei limiti, analisi e controllo andamentale dei ratio patrimoniali).

Nella gestione dinamica del capitale, il Gruppo elabora il piano del capitale ed effettua il monitoraggio dei requisiti patrimoniali di vigilanza anticipando gli opportuni interventi necessari all'ottenimento degli obiettivi.

Sulla base delle disposizioni comunitarie contenute nella Direttiva e nel CRR, raccolte ed attuate dalla Banca d'Italia tramite la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", il Gruppo deve soddisfare i seguenti requisiti in materia di Fondi Propri previsti dall'articolo 92 del CRR, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio (RWA – *Risk Weighted Assets*):

- un coefficiente di capitale primario di classe 1 pari almeno al 4,5%;
- un coefficiente di capitale di classe 1 pari almeno al 6%;
- un coefficiente di capitale totale pari almeno all'8%.

A questi requisiti minimi si aggiunge il requisito combinato di riserva di capitale (*combined buffer requirement*) definito dall'articolo 128(6) della Direttiva. Il mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale determina limitazioni alle distribuzioni, richiedendo l'applicazione del calcolo dell'"Ammontare Massimo Distribuibile" (*Maximum Distributable Amount* - MDA) e la necessità di adottare un piano di conservazione del capitale.

Il requisito combinato di riserva di capitale applicabile a FinecoBank è composto dalle seguenti riserve:

- riserva di conservazione del capitale (*Capital Conservation Buffer* – CCB) in coerenza con l'art. 129 della CRDIV pari al 2,5% dell'esposizione complessiva al rischio del Gruppo;
- riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (*Institution specific countercyclical capital buffer* - CCyB) da applicarsi nei periodi di eccessiva crescita del credito in coerenza con l'articolo 160 della CRDIV (paragrafi da 1 a 4) che per il Gruppo risulta pari allo 0,14% al 30 settembre 2024. Questa riserva è calcolata in funzione della distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti del Gruppo e delle decisioni delle singole autorità nazionali competenti che definiscono i coefficienti specifici applicabili in ciascun Paese.

Si precisa, inoltre, che l'articolo 133 della Direttiva (UE) 2019/878 prevede la possibilità che ogni Stato membro possa introdurre una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (*systemic risk buffer*, SyRB) per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi di tale settore, su tutte le esposizioni o su un sottoinsieme di esposizioni, al fine di prevenire e attenuare rischi macroprudenziali o sistemici non previsti dal CRR e dagli articoli 130 e 131 della stessa direttiva, nel senso di un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro. Per le banche ed i gruppi bancari autorizzati in Italia, la possibilità di introdurre la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è stata recepita da Banca d'Italia con l'aggiornamento n. 38 della Circolare n. 285. In data 26 aprile 2024, Banca d'Italia ha deciso di applicare a tutte le banche autorizzate in Italia un SyRB pari all'1% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di controparte verso i residenti in Italia. Il tasso obiettivo dell'1% dovrà essere raggiunto gradualmente costituendo una riserva pari allo 0,5% delle esposizioni rilevanti entro il 31 dicembre 2024 e il rimanente 0,5% entro il 30 giugno 2025. Il SyRB deve essere applicato a livello consolidato per i gruppi e a livello individuale per le banche non appartenenti a gruppi.

In riferimento ai requisiti di capitale applicabili al Gruppo FinecoBank si precisa che, a conclusione del processo di revisione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process* - SREP), in data 30 novembre 2023 l'Autorità di vigilanza ha comunicato i seguenti requisiti patrimoniali (*Pillar 2 Requirement* – P2R) applicabili al Gruppo dal 1° gennaio 2024: 2,00% in termini di *Total Capital Ratio*, di cui 1,13% in termini di *Common Equity Tier 1 ratio* e 1,50% in termini di *Tier 1 Ratio*.

Di seguito uno schema di sintesi dei requisiti di capitale e delle riserve applicabili al Gruppo FinecoBank che evidenzia anche i requisiti di "*Total SREP Capital Requirement*" (TSCR) e i requisiti di "*Overall Capital Requirement*" (OCR) richiesti a seguito degli esiti dello SREP condotto nel 2023 ed applicabili per il 2024 sopra citati.

Requisiti e riserve di capitale per il Gruppo FinecoBank

Requisiti	CET1	T1	TOTAL CAPITAL
A) Requisiti di Pillar 1	4,50%	6,00%	8,00%
B) Requisiti di Pillar 2	1,13%	1,50%	2,00%
C) TSCR (A+B)	5,63%	7,50%	10,00%
D) Requisito combinato di riserva di capitale, di cui:	2,64%	2,64%	2,64%
1. riserva di conservazione del capitale (CCB)	2,50%	2,50%	2,50%
2. riserva di capitale anticiclica specifica per FinecoBank (CCyB)	0,14%	0,14%	0,14%
E) Overall Capital Requirement (C+D)	8,27%	10,14%	12,64%

Al 30 settembre 2024, tutti i requisiti sopra menzionati risultano essere rispettati dal Gruppo.

Requisiti di fondi propri ed esposizioni ponderate per il rischio

Per il calcolo dei requisiti regolamentari a fronte dei rischi di credito, dei rischi di mercato e dei rischi operativi, il Gruppo applica i metodi standardizzati, in conformità alla Parte Tre, Titolo II, Capo 2 e Parte Tre, Titolo III, Capo 3 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

Il Gruppo valuta l'adeguatezza patrimoniale svolgendo le attività di gestione ed allocazione del capitale (regolamentare ed interno) in funzione dei rischi assunti e con la finalità di indirizzare la propria operatività in ottica di creazione di valore. Il Gruppo si pone l'obiettivo di generare un reddito superiore a quello necessario a remunerare i rischi (costo del capitale di rischio). Tale obiettivo è raggiunto attraverso l'allocazione del capitale in funzione degli specifici profili di rischio e alla capacità di generare utili sostenibili, misurati principalmente come EVA (*Economic Value Added*) e ROAC (*Return on Allocated Capital*), i principali indicatori di performance correlati al rischio.

Il capitale e la sua allocazione, quindi, assumono un'importanza rilevante nella definizione delle strategie perché da un lato esso rappresenta l'investimento nel Gruppo da parte degli azionisti, che deve essere remunerato in modo adeguato, dall'altro è una risorsa scarsa soggetta a limiti esogeni, definiti dalla normativa di vigilanza.

Nel processo di allocazione, le definizioni di capitale utilizzate sono:

- capitale di rischio o impiegato: è la consistenza patrimoniale conferita dagli azionisti (capitale impiegato) che deve essere remunerata almeno pari alle aspettative (costo dell'equity);
- capitale a rischio: è la quota parte dei mezzi propri che fronteggia (a preventivo – capitale allocato) o ha fronteggiato (a consuntivo – capitale assorbito) i rischi assunti per perseguire gli obiettivi di creazione di valore.

Il capitale a rischio è misurato seguendo da una parte le tecniche di *risk management*, per cui il capitale a rischio è definito come capitale interno complessivo, dall'altra la normativa di vigilanza, per cui il capitale a rischio è definito come capitale regolamentare.

Il capitale interno complessivo ed il capitale regolamentare differiscono tra loro per definizione e per copertura delle categorie di rischio. Il primo discende dall'effettiva misurazione dell'esposizione assunta, il secondo da schemi definiti nella normativa di vigilanza. Il capitale interno complessivo è fissato ad un livello tale da coprire con una certa probabilità (intervallo di confidenza) gli eventi avversi, mentre il capitale regolamentare è quantificato in base ad un ratio target superiore a quello richiesto dalla normativa di vigilanza in vigore.

Il processo di allocazione del capitale è basato su una logica di "doppio binario", considerando sia il capitale interno complessivo, misurato attraverso la completa valutazione dei rischi tramite modelli di rischio, sia il capitale regolamentare quantificato applicando gli obiettivi interni di capitalizzazione ai requisiti di capitale regolamentari.

Il Gruppo gestisce dinamicamente il capitale monitorando i *ratio* patrimoniali regolamentari, anticipando gli opportuni interventi necessari all'ottenimento degli obiettivi definiti e ottimizzando la composizione dell'attivo e del patrimonio. Il monitoraggio e la pianificazione del capitale regolamentare sono effettuati dal Gruppo sia con riferimento al capitale (*Common Equity Tier 1, Additional Tier 1, Tier 2 capital e Fondi Propri*), sia con riferimento ai "*Risk Weighted Assets*" (RWA). La pianificazione è effettuata tenendo in considerazione anche le altre dimensioni rilevanti per il Gruppo, quali ad esempio l'esposizione ai fini della leva finanziaria.

Al controllo si affianca un sistema di comunicazione efficiente e adeguato, sia a fini gestionali sia di comunicazione alle autorità di vigilanza.

Il seguente modello EU OV1 riporta le informazioni richieste all'articolo 438 lettera d) della CRR. In particolare, si riporta l'importo totale dell'esposizione ponderata per il rischio e il corrispondente requisito totale di fondi propri, ripartiti per le diverse categorie di rischio.

Requisiti di fondi propri ed esposizioni ponderate per il rischio

EU OV1 - Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio

(Importi in migliaia)

		Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA)		Requisiti totali di fondi propri
		a	b	c
		30/09/2024	30/06/2024	30/09/2024
1	Rischio di credito (escluso il CCR)	2.915.044	2.988.895	233.204
2	<i>Di cui metodo standardizzato</i>	2.915.044	2.988.895	233.204
3	<i>Di cui metodo IRB di base (F-IRB)</i>	-	-	-
4	<i>Di cui metodo di assegnazione</i>	-	-	-
EU 4a	<i>Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice</i>	-	-	-
5	<i>Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)</i>	-	-	-
6	Rischio di controparte (CCR)	110.203	111.077	8.816
7	<i>Di cui metodo standardizzato</i>	19.207	25.284	1.537
8	<i>Di cui metodo dei modelli interni (IMM)</i>	-	-	-
EU 8a	<i>Di cui esposizioni verso una CCP</i>	3.240	3.376	259
EU 8b	<i>Di cui aggiustamento della valutazione del credito (CVA)</i>	167	282	13
9	<i>Di cui altri CCR</i>	87.589	82.136	7.007
15	Rischio di regolamento	1.393	3.817	111
16	Esposizioni verso le cartolarizzazioni esterne al portafoglio di negoziazione (tenendo conto del massimale)	-	-	-
17	<i>Di cui metodo SEC-IRBA</i>	-	-	-
18	<i>Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)</i>	-	-	-
19	<i>Di cui metodo SEC-SA</i>	-	-	-
EU 19a	<i>Di cui 1250 %</i>	-	-	-
20	Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato)	50.999	63.477	4.080
21	<i>Di cui metodo standardizzato</i>	50.999	63.477	4.080
22	<i>Di cui IMA</i>	-	-	-
EU 22a	Grandi esposizioni	-	-	-
23	Rischio operativo	1.608.511	1.608.511	128.681
EU 23a	<i>Di cui metodo base</i>	-	-	-
EU 23b	<i>Di cui metodo standardizzato</i>	1.608.511	1.608.511	128.681
EU 23c	<i>Di cui metodo avanzato di misurazione</i>	-	-	-
24	Importo al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250 %)	136.312	135.669	10.905
29	Totale	4.686.150	4.775.778	374.892

La riduzione delle esposizioni al rischio (TREA) nel corso del terzo trimestre del 2024 è riconducibile principalmente alla riduzione del rischio di credito relativo al lending alla clientela.

Il Gruppo FinecoBank non eccede le soglie per la deduzione dal Capitale primario di classe 1; pertanto lo schema sopra riportato include le DTA e gli investimenti significativi ponderati al 250%.

Requisiti in materia di liquidità

Coefficiente di copertura della liquidità (Liquidity Coverage Ratio - “LCR”)

Il coefficiente di copertura della liquidità (*Liquidity Coverage Ratio* – “LCR”) è la metrica regolamentare di liquidità sotto stress introdotta dal Comitato di Basilea. L'indicatore è calcolato come rapporto tra gli attivi liquidi di alta qualità (HQLA) ed i flussi di cassa netti attesi per i prossimi 30 giorni, sotto condizioni di stress. Il rispetto di questo requisito regolamentare è costantemente monitorato impostando, all'interno del *Risk Appetite Framework*, delle limitazioni interne superiori al livello minimo regolamentare, pari al 100%. Il coefficiente di copertura della liquidità, introdotto dalla regolamentazione prudenziale di Basilea 3, è un indicatore di breve termine che mira ad assicurare che gli istituti di credito mantengano un buffer di liquidità sufficiente a coprire i deflussi netti di liquidità per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress. Il quadro regolamentare di riferimento è rappresentato da:

- per quanto riguarda il requisito da rispettare:
 - articolo 412 del CRR “Requisito in materia di copertura della liquidità”;
 - Regolamento Delegato (UE) 2015/61 del 10 ottobre 2014 e successive modifiche, che stabilisce le norme che precisano nei particolari il requisito di copertura della liquidità di cui all'articolo 412, paragrafo 1, del CRR. Nello specifico, per ciascun anno del periodo transitorio, il requisito che tutte le banche autorizzate in Italia devono rispettare è pari al 100%.
 - Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione del 17 dicembre 2020 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014
- per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione delle informazioni:
 - articolo 451bis par 2 del CRR sull'informativa in merito ai requisiti di liquidità;
 - articolo 7 del Regolamento di esecuzione (UE) 637/2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa in materia di liquidità.

Il seguente modello EU LIQ1 e la tabella EU LIQB riportano le informazioni richieste all'articolo 451bis par.2 del CRR. In particolare:

- la media del coefficiente di copertura della liquidità sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;
- la media delle attività liquide totali, dopo l'applicazione dei pertinenti scarti di garanzia, incluse nella riserva di liquidità, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa, nonché la descrizione della composizione di tale riserva di liquidità;
- le medie dei deflussi e degli afflussi di liquidità e dei deflussi netti di liquidità, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa, nonché la descrizione della loro composizione.

Requisiti in materia di liquidità

EU LIQ1 - Informazioni quantitative dell'LCR

(Importi in migliaia)

Ambito di consolidamento: consolidato		a	b	c	d	e	f	g	h
		Totale valore non ponderato (media)				Totale valore ponderato (media)			
EU 1a	Trimestre che termina il	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023
EU 1b	Numero di punti di dati usati per il calcolo delle medie	12	12	12	12	12	12	12	12
ATTIVITÀ LIQUIDE DI ELEVATA QUALITÀ									
1	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA)					20.832.702	20.244.236	19.832.980	19.456.617
DEFLUSSI DI CASSA									
2	Depositi al dettaglio e depositi di piccole imprese, di cui	27.166.571	27.226.618	27.540.866	28.037.525	1.743.902	1.775.980	1.829.154	1.897.775
3	Depositi stabili	20.521.356	20.702.941	20.939.614	21.194.495	1.026.068	1.035.147	1.046.981	1.059.725
4	Depositi meno stabili	5.883.472	6.042.087	6.356.632	6.779.115	717.834	740.833	782.174	838.050
5	Finanziamento all'ingrosso non garantito	520.330	551.017	567.071	588.447	272.622	291.956	307.544	324.744
6	Depositi operativi (tutte le controparti) e depositi in reti di banche cooperative	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Depositi non operativi (tutte le controparti)	520.330	551.017	567.071	588.447	272.622	291.956	307.544	324.744
8	Debito non garantito	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Finanziamento all'ingrosso garantito					246.133	208.781	172.732	167.457
10	Obblighi aggiuntivi	586.771	582.021	574.431	559.078	544.035	542.946	540.295	534.450
11	Deflussi connessi ad esposizioni in derivati e altri obblighi in materia di garanzie reali	516.530	517.731	518.454	518.939	516.530	517.731	518.454	518.939
12	Deflussi connessi alla perdita di finanziamenti su prodotti di debito	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Linee di credito e di liquidità	70.241	64.290	55.977	40.139	27.505	25.215	21.841	15.511
14	Altre obbligazioni di finanziamento contrattuali	685.586	684.292	680.873	687.459	670.489	668.642	664.168	670.475
15	Altre obbligazioni di finanziamento potenziali	3.660.173	3.497.259	3.481.818	3.414.355	228.812	231.504	230.186	226.635
16	TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA					3.705.993	3.719.809	3.744.080	3.821.536
AFFLUSSI DI CASSA									
17	Prestiti garantiti (ad es. contratti di vendita con patto di riacquisto passivo)	1.792.953	1.566.231	1.456.441	1.004.483	48.632	49.549	52.180	45.561
18	Afflussi da esposizioni pienamente in bonis	645.091	633.248	627.705	618.813	475.883	467.511	464.169	457.789
19	Altri afflussi di cassa	2.439.092	2.530.114	2.607.322	2.700.967	832.532	879.136	898.834	934.044
EU-19a	(Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)					-	-	-	-
EU-19b	(Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)					-	-	-	-
20	TOTALE DEGLI AFFLUSSI DI CASSA	4.877.136	4.729.593	4.691.468	4.324.263	1.357.047	1.396.196	1.415.183	1.437.394
EU-20a	Afflussi totalmente esenti	-	-	-	-	-	-	-	-
EU-20b	Afflussi soggetti al massimale del 90 %	-	-	-	-	-	-	-	-
EU-20c	Afflussi soggetti al massimale del 75 %	4.877.136	4.729.593	4.691.468	4.324.263	1.357.047	1.396.196	1.415.183	1.437.394
VALORE CORRETTO TOTALE									
EU-21	RISERVA DI LIQUIDITÀ					20.832.702	20.244.236	19.832.980	19.456.617
22	TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA NETTI					2.348.946	2.323.613	2.328.897	2.384.142
23	COEFFICIENTE DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ					896,53%	881,85%	864,19%	822,92%

Requisiti in materia di liquidità

EU LIQB: informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del modello EU LIQ1

Spiegazioni dei principali fattori e delle modifiche che determinano i risultati dell'LCR nel tempo

Gli aggregati che concorrono alla determinazione degli indicatori LCR indicati nella tabella sopra riportata, calcolati sui dati puntuali riferiti ai dodici mesi precedenti, non registrano variazioni significative nei trimestri esposti. Al 30 settembre 2024 si osserva un incremento della riserva di liquidità media, dovuto in particolare all'aumento dei titoli governativi e sovranazionali, con conseguente miglioramento del ratio medio, che si attesta a 896,53%.

Il permanere delle tensioni geopolitiche non ha intaccato la situazione di liquidità complessiva del Gruppo, che si è mantenuta solida e stabile; tutti gli indicatori e le analisi di adeguatezza di liquidità, infatti, hanno evidenziato ampi margini di sicurezza rispetto ai limiti regolamentari ed interni.

FinecoBank, infine, non ha incontrato impedimenti o peggioramenti nelle condizioni di accesso ai mercati e di perfezionamento (volumi, prezzi) delle relative operazioni (operazioni di pronti contro termine, acquisto e vendita titoli).

Concentrazione delle fonti di liquidità e di provvista

Il rischio di concentrazione delle fonti di provvista può sorgere quando il Gruppo fa leva su un numero limitato di fonti di finanziamento con caratteristiche tali da poter causare problemi di liquidità in caso di deflussi concentrati sul singolo canale.

La raccolta del Gruppo, pur costituita principalmente da depositi a vista della clientela retail di FinecoBank, è caratterizzata dalla multicanalità e la provvista non è quindi minacciata dal ritiro dei fondi da parte di un numero contenuto di controparti o dal venir meno di un canale di raccolta.

Pur confermando i depositi a vista come il proprio canale di raccolta preponderante, nel corso degli ultimi anni la Banca ha ulteriormente ampliato le proprie fonti di raccolta attraverso l'accensione e il successivo rimborso di operazioni di rifinanziamento presso la banca centrale (*Targeted Longer Term Refinancing Operations III*) e l'emissione di strumenti finanziari nel comparto *Senior Preferred*. A tal proposito, si ricorda che nel corso del 2023, nell'ambito del programma EMTN (*Euro Medium Term Notes*), pur non avendo specifiche esigenze di finanziamento, FinecoBank ha portato a termine con successo il collocamento della sua seconda emissione sul mercato di strumenti obbligazionari *Senior Preferred* destinati agli investitori qualificati, per un importo complessivo pari a 300 milioni di euro.

Con l'obiettivo di continuare a beneficiare dei vantaggi del programma EMTN in termini di flessibilità e rapidità di emissione, riducendo altresì il rischio per la Banca di trovarsi esposta a momenti non favorevoli di mercato o geopolitici, il Consiglio di Amministrazione del 16 gennaio 2024 ha disposto il rinnovo del programma per un altro anno estendendone la validità anche all'emissione di strumenti AT1. In tale ambito, la Banca, in data 4 marzo 2024, ha perfezionato con successo l'emissione di uno strumento *Additional Tier 1* per un importo di 500 milioni di euro.

Inoltre, allo scopo di ampliare la gamma di prodotti a disposizione dei risparmiatori, nel quarto trimestre del 2023 FinecoBank ha reintrodotta il deposito a termine (c.d. *Cashpark*).

Infine, la Banca ha sviluppato il modello delle Poste a Vista ed i relativi controlli, nonché specifici controlli di stress test e del grado di persistenza della raccolta. Il modello delle Poste a Vista è un modello statistico il cui obiettivo è stimare la quota di disponibilità che il Cliente detiene stabilmente in liquidità, definita come rapporto tra liquidità detenuta in conto corrente ed il totale della disponibilità finanziaria posseduta dal Cliente nella Banca. Contestualmente, il modello stima la raccolta a tasso fisso considerata stabile ("*Core Insensibile*") che può essere impiegata per finanziare impieghi a tasso fisso. La funzione di risk management verifica mensilmente che la liquidità detenuta entro l'anno da parte del Gruppo rispetti le risultanze del modello delle poste a vista.

Il finanziamento tramite depositi, ancorché raccolti in modo diffuso e granulare dalla clientela, può tuttavia esporre il Gruppo ad una concentrazione in termini di scadenza. Al fine di presidiare tale rischio, FinecoBank monitora periodicamente specifici indicatori, sia regolamentari (quali il *Net Stable Funding Ratio*) sia manageriali.

Per quanto riguarda gli indicatori regolamentari, l'efficacia delle misure di *funding* previste da FinecoBank è dimostrata dai livelli ampiamente superiori ai limiti regolamentari degli indici di liquidità calcolati e monitorati (LCR e NSFR).


Con riferimento agli indici manageriali la funzione di risk management calcola il c.d. *Structural Ratio*. Tale indicatore è stato sviluppato dalla Direzione CRO di Capogruppo con l'obiettivo di monitorare il rischio di trasformazione delle scadenze, considerando le specificità del *funding* di Fineco. Nel dettaglio, l'indicatore considera le scadenze contrattuali degli attivi e dei passivi della banca con l'esclusione della raccolta a vista, rappresentate secondo il modello delle Poste a Vista.

Descrizione ad alto livello della composizione della riserva di liquidità dell'ente

La riserva di liquidità si compone principalmente di titoli classificati come HQLA di livello 1 dall'art. 8 del Regolamento 2015/61, in particolare da titoli governativi.

Più nel dettaglio il livello di HQLA è pari al 30 settembre 2024 a circa 22,06 miliardi di euro ed è composto principalmente da titoli di stato presenti nel portafoglio di Fineco (in prevalenza governativi) e dalla liquidità depositata presso Banca d'Italia.

Requisiti in materia di liquidità



Esposizioni in derivati e potenziali richieste di garanzie reali (*collateral*)

FinecoBank stipula contratti derivati con controparti centrali e controparti terze (OTC) con diversi sottostanti a fronte dei seguenti fattori di rischio: tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi dei titoli.

Al momento della stipula di nuovi contratti e al cambiamento delle condizioni di mercato si crea un impatto sulle disponibilità liquide di Gruppo, a fronte dell'obbligo di marginazione delle posizioni in derivati. Il Gruppo è infatti tenuto al versamento di margini iniziali e di variazione giornalieri in forma di contante o altro collaterale liquido.

FinecoBank è in grado di stimare e controllare giornalmente la marginazione richiesta tramite applicativi gestionali ed appositi *tool* messi a disposizione dai clearing broker. Viene inoltre monitorata giornalmente la corretta esecuzione dei versamenti dei margini sia tramite movimenti per cassa sia tramite allocazione titoli a garanzia. In questo secondo caso la struttura Tesoreria della Capogruppo identifica i titoli da utilizzare che vengono poi evidenziati negli appositi report relativi agli *encumbered assets*.

La *sensitivity*, calcolata giornalmente tramite uno strumento di ALM utilizzato dalla Capogruppo, consente di derivare il potenziale assorbimento di liquidità generato da specifici shock della curva di mercato.

Disallineamento di valuta

Il Gruppo opera principalmente in euro. La normativa regolamentare UE prevede il monitoraggio e la segnalazione del "LCR in valuta estera" quando le passività aggregate detenute in una valuta estera risultano "significative", ossia pari o superiori al 5% delle passività totali di bilancio detenute dall'ente. Al 30 settembre 2024 l'unica valuta rilevante per il Gruppo è l'euro.

Altri elementi nel calcolo dell'LCR che non sono rilevanti nel modello di informativa sull'LCR, ma che l'ente considera rilevanti per il proprio profilo di liquidità

Alla data del 30 settembre 2024 FinecoBank si caratterizza per l'adesione indiretta al sistema dei pagamenti ed ai relativi sistemi ancillari con l'eccezione della partecipazione al comparto degli *Instant Payment* in euro al quale FinecoBank ha aderito direttamente con un proprio conto DCA TIPS attivo dal 22 novembre 2021 in aggiunta al conto aperto in RT1 e mantenuto attivo per una maggior raggiungibilità.

La partecipazione ai sistemi di pagamento, ancorché di tipo principalmente indiretto come sopra descritto, richiede comunque la predisposizione di adeguate procedure per il presidio del rischio di liquidità infragiornaliero.

Requisiti in materia di liquidità

La struttura Tesoreria di Capogruppo, utilizzando gli applicativi a disposizione (sia interni che di sistema), gestisce attivamente i propri obblighi di liquidità infragiornalieri e garantisce il rispetto degli impegni di pagamento e regolamento, sia in condizioni ordinarie che di *stress* di liquidità.

Gli obblighi infragiornalieri di liquidità che ricadono su FinecoBank si esplicitano in particolare negli impegni assunti:

- nei confronti della Banca Centrale per l'operatività su conto accentrato MCA e su conto DCA TIPS ovvero:
 - nella garanzia di avere un saldo individuale e cumulato a fine giornata sul conto MCA e sul conto DCA TIPS positivo e tale da consentire il rispetto del livello minimo di riserva obbligatoria come media dei saldi detenuti nel periodo di mantenimento;
 - nell'effettuazione dei movimenti di *funding* e *defunding* giornalieri nel rispetto dei *cut off* di sistema;
 - nella garanzia di avere copertura su conto MCA per gli addebiti periodici di iniziativa di Banca Centrale e su conto DCA TIPS per l'operatività 24/7;
- nei confronti di EBA Clearing per l'operatività 24/7 nel comparto RT1, ovvero:
 - nell'esecuzione di puntuali operazioni di *funding* preventivo a copertura dei flussi operativi attesi garantendo una giacenza prudenziale per coprire anche le fasi notturne e festive;
 - nella fissazione di *upper limits*, ovvero di saldi operativi massimi, al raggiungimento dei quali si determinino operazioni di *defunding* automatico tali da riportare il saldo entro limiti prudenziali e da limitare il costo opportunità della liquidità e la dispersione della *payment capacity* in euro;
- nei confronti delle banche terze con cui detiene rapporti di conto reciproco e di intermediazione, ovvero:
 - nell'esecuzione di puntuali operazioni di *funding* preventivo a copertura dei flussi operativi attesi sui conti reciproci nel rispetto dei *cut off* sistemici (mercato, prodotto, divisa) e specifici della controparte;
 - nell'esecuzione di *defunding* a chiusura giornata operativa per mantenere i saldi nei limiti di esposizione consentita verso la singola controparte.

Il Gruppo, infatti, adotta una gestione strategica semplificata delle disponibilità liquide a vista nelle maggiori divise che prevede la concentrazione della propria *payment capacity* sui conti detenuti presso la Banca Centrale (conto MCA e sul conto DCA TIPS) per l'Euro e su specifici conti aperti con banche terze che forniscono il servizio di *cash management* e *correspondent banking* per le divise *out* e per una parte residuale delle disponibilità in euro.

La struttura Tesoreria di Capogruppo verifica giornalmente nel continuo i saldi di tali conti (con particolare focus sui saldi di inizio e fine giornata) per garantire:

- il deflusso ordinario e straordinario di liquidità del Gruppo, ovvero la puntualità di tutti i pagamenti con particolare attenzione per quelli prevedibili e con tempistica di esecuzione definita;
- il rispetto dei limiti assegnati;
- il rispetto dei vincoli normativi e operativi che regolano i rapporti con la Banca Centrale (in particolare la Riserva obbligatoria).

Nell'ottica di ottimizzare la remunerazione della propria liquidità in eccesso (non operativa), Finecobank può contare anche sulla disponibilità di conti di deposito² aperti con banche terze.

Al fine di garantire la continuità operativa in situazioni di crisi, il processo relativo alla gestione della liquidità infragiornaliera è inserito nel *Business Continuity Plan* con opportune misure di *back up* e *contingency*.

² Fineco ha sottoscritto con una banca terza un contratto di *evergreen deposit* con *notice period* di 95 giorni e si è attivata dall'ottobre 2022 anche sulla *deposit facility* di Banca Centrale per la liquidità in euro.

Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il sottoscritto, Erick Vecchi, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di FinecoBank S.p.A.

DICHIARA

in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 154 bis del "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" che l'informativa contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Milano, 5 novembre 2024

FinecoBank S.p.A.
Il Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Erick Vecchi



Dichiarazione di conformità alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni

I sottoscritti, Alessandro Foti, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, e Lorena Pelliciani nella sua qualità di Chief Financial Officer di FinecoBank S.p.A.

ATTESTANO


in conformità agli obblighi di informativa ai sensi della parte otto del Regolamento (UE) n.575/2013 (e successivi aggiornamenti), che le informazioni fornite ai sensi della citata parte otto sono state redatte conformemente ai processi di controllo interno concordati a livello di organo di amministrazione.

Milano, 5 novembre 2024

FinecoBank S.p.A.
L'Amministratore Delegato e
Direttore Generale
Alessandro Foti



FinecoBank S.p.A.
Il Chief Financial Officer
Lorena Pelliciani



[finecobank.com](https://www.finecobank.com)